



Città di Cesena

Medaglia d'Argento al Valor Militare

IL SINDACO

PQN 113838/68

OGGETTO: Divieto di vendita e somministrazione di acqua/bibite in contenitori di plastica con tappo nonché il posizionamento dei contenitori per lo smaltimento del vetro in luoghi esterni all'esercizio in occasione delle partite di calcio dell'A.C. Cesena presso lo stadio D. MANUZZI in programma dal 14 ottobre al 23 dicembre 2018 - Stagione calcistica 2018/2019 serie D girone F gare di andata.

IL SINDACO

PREMESSO che la squadra di calcio R.C. Cesena è impegnata nel campionato di calcio di serie "D girone F" – stagione 2018/2019;

DATO ATTO che le partite si svolgono presso lo stadio comunale Dino Manuzzi di Cesena e che risultano oltre 7.000 abbonati della tifoseria locale;

VISTA l'opportunità di estendere il divieto di vendita di bevande nei contenitori di plastica con tappo in attesa della modifica all'art. 21 del Codice di convivenza civile, e vista l'opportunità di emettere un divieto di posizionare contenitori per lo smaltimento del vetro in luoghi esterni all'esercizio;

VALUTATO, quindi, che si renderà necessario integrare quanto già previsto dal Regolamento Comunale di Convivenza Civile all'art. 21 – Divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e di vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine in occasione di eventi sportivi – sempre allo scopo di prevenire comportamenti incivili e/o violenti favorendo così la vivibilità dei contesti e la corretta e serena fruizione degli spazi da parte dei cittadini e di prevenire pericoli che possono minacciare l'incolumità pubblica;

RITENUTO, in attesa della conclusione dell'iter procedurale sopra indicato e visto il calendario del campionato di serie "D girone F", che prevede gare nel girone di andata dal 14 ottobre al 23 dicembre, **di vietare** fino al 23 dicembre 2018 in occasione di tutte le partite giocate in casa da R.C. Cesena, la vendita di bevande in contenitori di plastica con tappo sia all'interno dello stadio Dino Manuzzi che nelle aree esterne all'impianto, nonché il posizionamento dei contenitori per lo smaltimento del vetro in luoghi esterni all'esercizio da quattro ore antecedenti l'evento sportivo e fino a due ore dopo la conclusione dello stesso, agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, alle attività autorizzate all'esercizio del commercio su area pubblica nei posteggi individuati dal vigente Piano delle Aree nonché alle attività autorizzate per l'esercizio del commercio in forma itinerante;

PRECISATO di individuare le aree esterne sopra citate in cui operano i divieti in:

Area interna allo Stadio nonché nelle immediate vicinanze dello stesso, compresa di tutte le attività con esercizio prospicienti tutte le Vie delimitate dalle seguenti strade: Via Spadolini, Rotonda Lugaresi, P.le Ricci Oliviero, Via Lucania, Viale Abruzzi, Via Sicilia, Via Lazio, Via Del Mare, Via Molise, Via Marche, Via Maratona, Rotonda dello Stadio, P.le Olimpia, Rotonda dello Stadio, Via Veneto, Via Toscana, Via Venezia Giulia.

INFORMATE le Associazioni di Categoria e la cittadinanza;

PRECISATO che del presente provvedimento è stata data preventiva comunicazione al Prefetto ai sensi dell'art. 54 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dall'art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L. 24 luglio 2008, n.125;

VISTI:

- l'art. 7 della Legge Regionale n.14/2003
- l'art 28 e 29 del D.lgs 114/98
- l'art. 54 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dall'art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L. 24 luglio 2008, n. 125;
- il Decreto del Ministero dell'Interno, 5 agosto 2008;
- l'art. 8, commi 3° e 4° della Legge Regionale 24.03.2004, n.6;
- la Legge 48/2017 conversione del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14;
- la circolare del Ministero dell'Interno del 7 giugno 2017,

ORDINA

Per tutti gli incontri di calcio disputati allo stadio Dino Manuzzi di Cesena del campionato di serie "D girone F" del R.C. Cesena dal 14 ottobre al 23 dicembre 2018:

1. è vietata la vendita per asporto, la somministrazione di acqua/bibite in contenitori di plastica con tappo e il posizionamento dei contenitori per lo smaltimento del vetro in luoghi esterni all'esercizio da quattro ore antecedenti l'evento sportivo e fino a due ore dopo la conclusione dello stesso, agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, alle attività autorizzate all'esercizio del commercio su area pubblica nei posteggi individuati dal vigente Piano delle Aree nonché alle attività autorizzate per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

2. Le aree in cui operano i divieti di cui sopra, sono le seguenti:

Area interna allo Stadio nonché nelle immediate vicinanze dello stesso, compresa di tutte le attività con esercizio prospicienti tutte le Vie delimitate dalle seguenti strade: Via Spadolini, Rotonda Lugaresi, P.le Ricci Oliviero, Via Lucania, Viale Abruzzi, Via Sicilia, Via Lazio, Via Del Mare, Via Molise, Via Marche, Via Maratona, Rotonda dello Stadio, P.le Olimpia, Rotonda dello Stadio, Via Veneto, Via Toscana, Via Venezia Giulia.

3. che la presente ordinanza sia fatta rispettare dal Corpo di Polizia Locale e da chiunque altro spetti farla osservare;

4. Per la violazione di cui sopra è prevista una sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 come previsto dell'articolo 7-bis del D.lgs 267/2000.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Forlì – Cesena entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. E' altresì ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Cesena, 12 ottobre 2018

Il Sindaco
Paolo Lucchi

